



## COMUNE DI CASTELTERMINI PROVINCIA DI AGRIGENTO

Pec:[comunedicasteltermini@pec.it](mailto:comunedicasteltermini@pec.it)

**OGGETTO: DIVIETO IN LUOGHI PUBBLICI DI SCHIAMAZZI, ATTIVITÀ E COMPORTAMENTI DEGENERATIVI E LESIVI DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E QUIETE PUBBLICA, ANCHE A TUTELA DEI BENI COMUNALI.**

**ORDINANZA N. 46 del 23.7.2015**

### IL SINDACO

**RILEVATO** che nel periodo estivo, in varie zone del territorio comunale e, in particolare nella zona c/da Curma – *Parco Giochi e annesso campetto* - luogo ad uso pubblico, si verificano negli orari serali e notturni, situazioni e comportamenti che si concretizzano in schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, urla e chiacchiericcio a tono alto derivanti anche dall'utilizzo scorretto dei veicoli, nonché da atteggiamenti posti in essere quali "*partite di calcio improvvisate*", l'uso non consono, da parte di soggetti adulti, delle attrezzature ludiche installate nello slargo tra la via On. L. Giglia e la via Santa Elisabetta d'Ungheria, tali da compromettere il diritto al riposo dei cittadini ivi residenti;

**VERIFICATO**, altresì, che tali comportamenti, «in alcuni casi, si spingono a determinare concreto impedimento ai residenti nell'utilizzo e godimento regolare dei beni e degli spazi con serenità, a causa di prolungate occupazioni improprie di sedi stradali e degli spazi ad esse adiacenti, con conseguente limitazione ed intralcio alla circolazione, oltre all'insudiciamento degli spazi collettivi, con degrado del contesto urbano e condizioni di precarietà sotto il profilo igienico sanitario;

**CONSIDERATO** che il Campetto annesso al parco giochi - originariamente, realizzato con esclusiva destinazione ad attività di pattinaggio, ed oggi, invece utilizzato a volte in maniera impropria e prevalentemente per calcetto, è costantemente utilizzato da bambini e ragazzi che in tutte le ore della giornata danno vita all'attività sportiva al di fuori delle corrette regole del vivere civile, provocando spesso segnalazioni di danni alle autovetture parcheggiate a causa di colpi di pallone nonché rumori molesti e danni nella parete perimetrale dell'edificio confinante e che, per tali ragioni, sussiste l'improcrastinabile esigenza di regolamentare e disciplinare l'attività ludica e non svolta dagli utenti che frequentano i luoghi e ciò al fine assicurare la tranquillità dei residenti;

**DATO ATTO** che le sopraccitate situazioni e comportamenti lesivi del diritto al riposo sono state segnalate da parte di cittadini residenti con reclami ed esposti verbali e scritti e da ultimo con la nota del 18/07/2015 assunta al protocollo in pari data al n. 13023, lamentando, in particolare con quest'ultima, i continui disagi derivati dall'uso indiscriminato degli spazi pubblici individuati in c.da Curma;

**EVIDENZIATO** che l'art. 9 della legge 447/1995 e ss.mm.ii. attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, con un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

**SOTTOLINEATO** che l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, basta a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto dall'art. 9 della legge n- 447/1995, strumento che costituisce espressione della potestà regolatoria spettante ai Comuni di conformare ogni attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del territorio comunale;

**CONSTATATO** che lo strumento che la legislazione in materia mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente - nonché unicamente - il potere di ordinanza ex art. 9 della L. n. 447/1995, rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali, posto che ciascun Comune può pertanto disciplinare in concreto le attività anche attraverso alcune restrizioni orarie, a prescindere dal superamento delle soglie acustiche regolamentari e di previsione del Piano di zonizzazione acustica secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di inserimento delle stesse;

**RITENUTO** di adottare uno strumento efficace ed idoneo sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, che consenta la salvaguardia della tutela del bene comune, mediante l'emissione di divieti ai comportamenti ed alle situazioni degradanti in argomento, da cui generano e alle quali sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli per la salute dei cittadini, prevedendo necessariamente d'intervenire anche direttamente nei confronti dei responsabili delle attività di cui sopra;  
**LETTE** le note del Comando di Polizia Municipale con le quali si evidenziano le criticità avanti descritte;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 120/2009 avente ad oggetto: *(..... Determinazione importi per violazione Regolamenti Comunali e/o Ordinanze.)*

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n.689 e ss.mm.ii;

**VISTO** l'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000,

**VISTO** l'art. 9 della Legge 447 del 1995 e ss.mm.ii.,

**VISTA** la Legge n.125 del 25.07.2008;

**VISTO** il TULPS;

## O R D I N A

- > **Il divieto generale di provocare rumori molesti e/o schiamazzi** sul territorio del Comune di Casteltermeni, ed in particolare nell'area del "Parco Giochi" ubicato in c.da Curma. Sono vietati tutti i rumori, specie nelle ore serali e notturne, causati senza necessità per attività ludiche o pseudo-sportive (calcio, calcetto e similari) senza rispetto alcuno della quiete e dell'ordine pubblico. Sono altresì vietati i tumulti, gli schiamazzi, le grida, il chiacchiericcio etc..., canti smodati e suoni di ogni genere, emessi da apparecchi musicali o da altre fonti sonore. Il divieto è esteso all'interno e in vicinanza dell'abitato, alle vie e alle piazze pubbliche, di uso pubblico e private.
- > **Nel periodo stagionale compreso dal 23 luglio al 15 settembre, è comunque, inibita ogni attività ludica dalle ore 0,30 alle ore 7.00 nei giorni feriali e dalle ore 0,30 alle ore 8,30 nei giorni festivi.**
- > L'uso del Campetto di fatto adibito per attività sportiva varia con prevalenza ad uso "calcetto", è consentito prioritariamente ai bambini e ragazzi minorenni e con la stretta osservanza dei seguenti orari: **dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00.**
- > Gli apparecchi radiofonici, televisivi, riproduttori musicali, strumenti musicali amplificati e non, possono essere usati soltanto entro i limiti normali e tali da non disturbare gli abitanti della zona o il vicinato. In nessun modo essi possono essere usati all'aperto, se ciò arreca molestia ai vicini. L'uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici (strade, giardini, parchi, piazze, ecc.)
- > Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 Codice penale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 447 del 1995, **chiunque non ottemperi al presente provvedimento adottato ai sensi**

**dell'articolo 9 della legge 447 del 1995 e s.m.i. in materia di rumori molesti e/o schiamazzi, è punito con la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una sanzione pari ad €300,00 ( trecento/00). L'inosservanza della presente ordinanza mediante comportamenti di disturbo della quiete pubblica e di insudiciamento od imbrattamento di luoghi o spazi pubblici, nonché distruzione di beni strumentali di proprietà comunali e di uso pubblico, è sanzionato in misura ridotta obblabile con la somma di € 300,00,( trecento/0) fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie con l'onere di ripulire gli spzi imbrattati. I trasgressori saranno ammessi al pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 16 c/la legge 689/81, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione.**

- > All'atto della contestazione della violazione, è fatto obbligo ai trasgressori di interrompere immediatamente l'attività in corso. L'inosservanza a tale disposizione sarà oggetto di comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del Codice Penale.
- > Restano impregiudicati i disposti delle leggi d'ordine superiore come la Legge sull'ordine pubblico, inquinamento acustico, la Legge sanitaria nonché altre leggi, regolamenti e ordinanze, che disciplinano la materia.
- > Le Forze dell'Ordine sono incaricate di intensificare nelle, ore notturne l'attività di controllo e, vigilanza sul territorio comunale ed in particolare nella zona c/da Curma al fine di accertare il puntuale rispetto della presente ordinanza.
- > La presente ordinanza, contingibile ed urgente, entra immediatamente in vigore e revoca eventuale precedente disposizione in materia.

La presente ordinanza è trasmessa :

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento così come disposto dall'art. 54 comma 4 del D.L.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 6 della legge 125/2008 e ss.mm.ii;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Casteltermini;
- Al Comando di Polizia Municipale ;

### **DISPONE**

Che a cura dell'Ufficio Tecnico si provveda:

- 1- ad installare nel perimetro del Campetto in argomento, idonea rete di protezione finalizzata alla salvaguardia dei beni pubblici e/o privati;
- 2- a collocare sul sito apposita cartellonistica indicante i divieti della presente ordinanza.

### **DISPONE INOLTRE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on - line del Comune di Casteltermini, sul sito web istituzionale e resa pubblica mediante affissione nei luoghi pubblici.

Il Comando della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di fare eseguire la presente ordinanza;

### **AVVERTE**

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse, potrà proporre :

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, per i soli vizi di legittimità, entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale 23 LUG 2015

